

Monza 19 marzo 2024

Alla c.a. di:

Prof. Dott. Gilberto Pichetto Fratin - Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica

E p.c.

Ing. Federico Boschi - Capo Dipartimento Energia,
Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica

Oggetto: schema di decreto FerX

Egregio Ministro,

gli organi di stampa di settore hanno diffuso lo schema di DM FerX relativo al sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili più competitive, in attuazione degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 199/2021. Abbiamo anche letto della previsione di prenotazione alla CE entro il prossimo mese di maggio e innanzitutto vogliamo ringraziare per l'enorme sforzo in atto su tanti e diversi fronti.

Sono state positivamente accolte le previsioni che garantiscono il pagamento dell'incentivo anche in caso di prezzi negativi e tagli all'immissione di energia, così come la previsione dell'indicizzazione delle tariffe. Ci sembrano adeguati i contingenti delle aste, mentre appare sottodimensionato il contingente del registro, per il quale invitiamo comunque a predisporre uno strumento che dia continua e tempestiva visibilità della potenza residua disponibile.

Riteniamo indispensabile che il decreto sia operativo al più presto: fatta eccezione per gli incentivi alle CER, al momento non è operativo alcun meccanismo di sostegno alla produzione elettrica da rinnovabili, che peraltro abbisognano quasi sempre solo di certezza di ricavi, e quindi dei contratti per differenza. È evidente che l'attesa del DM FerX limita anche l'interesse per i PPA e ciò, unitamente alle incertezze connesse al credito di imposta previsto dall'articolo 38 del DL 19/2024, può causare un severo blocco del settore. Invitiamo a segnalare l'urgenza anche alle strutture comunitarie, per giungere a una rapida conclusione del confronto, tenuto conto, peraltro, che lo schema di decreto

FerX ha una struttura per molti versi analoga a quella del DM 4 luglio 2019, sul quale la CE non sollevò obiezioni.

Ci permettiamo poi di segnalare alcuni elementi che, a nostro avviso, è possibile correggere senza rallentare l'iter.

Sono cruciali i passaggi previsti dai commi 7 e 8 dell'articolo 4, con i quali si dà mandato a Terna e GSE di predisporre, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto, la proposta di progressione temporale dei contingenti messi a disposizione nelle aste per i successivi 5 anni e la proposta di applicazione dei coefficienti da applicare alle offerte di riduzione del prezzo di riferimento per ciascuna zona di mercato. È del tutto evidente che questi passaggi sono decisivi per le decisioni di investimento: riteniamo indispensabile che siano svolti ascoltando le associazioni di categoria, auspicabilmente già da subito, in modo da semplificare gli adempimenti successivi all'emanazione del decreto e da indirizzare gli incentivi verso impianti che, considerati anche i vincoli di rete, possano da subito dare un contributo agli obiettivi 2030. Anche nella determinazione dei costi di esercizio soggetti a indicizzazione il confronto con gli operatori riteniamo sia indispensabile. Pensiamo poi che nel comma 9 dello stesso articolo 4, recante gli elementi da tener in considerazione per definire la progressione temporale dei contingenti, la lettera c) debba essere integrata per tenere conto non solo delle richieste di autorizzazione, ma anche delle autorizzazioni già rilasciate e della tipologia di impianti che sono stati autorizzati e della loro localizzazione geografica. A questo riguardo invitiamo a effettuare anche un esame di merito delle autorizzazioni disponibili. Per quanto ci risulta, le autorizzazioni rilasciate nelle regioni del Nord sono riferite a impianti mediamente di potenza più contenuta rispetto agli impianti autorizzati nelle regioni del centro Sud, il che comporta maggiori costi unitari di investimento che, in aggiunta alla minore insolazione, determinano un più elevato costo dell'energia prodotta. Poiché i consumi sono concentrati nelle stesse regioni settentrionali, invitiamo sin d'ora a considerare l'opportunità di coefficienti che stimolino l'insediamento di impianti anche nel Nord.

Invitiamo poi a valutare se sia effettivamente necessario introdurre il rispetto del principio DNSH, dal momento che la sua applicazione, per quanto ci consta, dovrebbe essere cogente solo per i progetti finanziati con il PNRR. Comunque, nel caso in cui si concluda che sia necessario mantenere questo requisito, invitiamo, in sede di regole applicative, a voler fare chiarezza su quali siano i riferimenti normativi e regolamentari da prendere in considerazione e in particolare a chiarire univocamente che i progetti in area agricola, anche non agrivoltaici, sono tutti inclusi nei nuovi meccanismi di sostegno.

Sollecitiamo inoltre a voler chiarire il significato del termine "coperture" contenuto nel paragrafo 2 dell'allegato 2, laddove si introduce un incremento del prezzo di

aggiudicazione di 10 €/MWh. A nostro avviso, il termine “coperture” dovrebbe includere non solo i tetti di edifici e capannoni ma anche coperture di pensiline, pergole, tettoie e simili esistenti e di nuova costruzione, al netto, per questi ultimi, della potenza da realizzare ai sensi dei vigenti obblighi di installazione di fonti rinnovabili. Ci risulta poi poco comprensibile la limitazione di questo premio ai soli impianti di potenza fino a 1 MW, premio peraltro che ci risulta del tutto insufficiente laddove si volesse promuovere anche un’ampia valorizzazione del potenziale fotovoltaico sfruttabile utilizzando le citate coperture.

Riguardo ai potenziamenti sarebbe opportuno chiarire espressamente che la soglia di 1 MW si riferisce alla parte potenziata e che la parte potenziata può insistere anche sulla parte del sito dove vi erano in precedenza strutture dell’impianto soggetto a revamping.

Ci pare necessario anche valutare l’adeguatezza dei termini massimi di entrata in esercizio degli impianti aggiudicatari delle aste, previsti dall’articolo 7, anche alla luce della eliminazione del periodo di collaudo, che non condividiamo. Oltre alla necessità di procedere agli ordini solo successivamente alla presentazione dell’istanza di partecipazione alle procedure competitive, può accadere che i tempi di entrata in esercizio vengano dilatati da ritardi di realizzazione di opere in capo al gestore di rete. Sugeriamo quindi che il comma 1 dell’articolo 7 sia riformulato per considerare, come causa di forza maggiore, anche i ritardi di connessione non imputabili al produttore.

Risulta necessario poi un chiarimento al concetto di contratti di approvvigionamento di lungo termine che, secondo il comma 9 dell’articolo 3, sarebbero incompatibili con l’accesso ai meccanismi di sostegno del decreto solo per la quota di potenza non impegnata nel contratto di lungo termine. Nei contratti per differenza la valorizzazione dell’energia è libera e quindi non dovrebbe essere rilevante per il legislatore se tale valorizzazione avvenga con contratti a breve o a lungo termine

Segnaliamo inoltre l’incertezza di molti operatori riguardo alla previsione di obbligo di abilitazione ai servizi del mercato dei servizi di dispacciamento per tutti gli impianti di potenza superiore a 6 MW, introdotto dall’articolo 9, comma 5. Si ritiene, infatti, che la fornitura di siffatti servizi dipenda dalle caratteristiche intrinseche delle fonti e delle tecnologie (peraltro indicate dal decreto legislativo 387/2003) e chiediamo quindi che siffatta previsione di abilitazione sia modificata da obbligatoria in volontaria e che la introduzione sia condizionata alla adozione da parte di Arera di specifica regolazione che ragionevolmente adatti alle caratteristiche degli impianti rinnovabili gli obblighi previsti per gli impianti abilitati. Peraltro, la presenza di sistemi di accumulo al servizio degli impianti non dà diritto ad alcun incremento del prezzo di aggiudicazione, ma costituisce solo uno dei criteri di priorità in caso di superamento del contingente e a parità di valore del ribasso percentuale offerto sul prezzo di riferimento.

Infine, riteniamo opportuno chiarire eventuali modalità di partecipazione alle procedure d'asta del DM Fer X per quegli impianti risultati aggiudicatari nelle aste del DM FER 1 e che procedessero alla rinuncia da quest'ultimo.

Ringraziamo per l'attenzione e restiamo a disposizione per eventuali richieste di chiarimenti.

Il Presidente

Paolo Rocco Viscontini